

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 176/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24149** del
registro di segreteria

proposto da

1. **B. F.**, nato a omissis il omissis C.F.: omissis e residente
in Via omissis, omissis (omissis) – cap: omissis,

2. **E. P.**, nato a omissis il omissis C.F.: omissis e residente
in Vico omissis, omissis (omissis) – cap: omissis,

3. **I. F.**, nato a omissis il omissis C.F.: omissis e residente in
Via omissis omissis (omissis) cap: omissis,

4. **M. F. S.** nato a omissis il omissis C.F.: omissis e residente
in Via omissis omissis (omissis) cap: omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani del Foro di
Firenze, con studio in via Curtatone n. 2 - Firenze, con domicilio
digitale eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata
pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it, giusta procura allegata in
calce al ricorso introduttivo;

contro

- **ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito

per il riconoscimento

del diritto dei ricorrenti alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dal 1° gennaio 2026 e per l'anno 2024 dal 1° gennaio 2027

e

la conseguente condanna dell'istituto previdenziale resistente al pagamento delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate degli interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al saldo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

Nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, nessuno è comparso.

FATTO E DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 20 gennaio 2025, i ricorrenti lamentano la violazione dei principi costituzionali in materia pensionistica in ragione della emanazione dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 e dell'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, nella parte in cui limitano la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a quattro volte il minimo INPS *“in apparenza*

per una durata biennale (2023 - 2024) per vero a tempo indeterminato". Pertanto, chiedono di accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo, decorso il periodo massimo triennale di applicazione della ridotta percentuale di rivalutazione del trattamento pensionistico spettante, in modo da riportare il trattamento alla consistenza che lo stesso avrebbe avuto se le trattenute non fossero mai state applicate, ai fini delle successive rivalutazioni e, in subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, di sospendere il giudizio con la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni sopra richiamate. I ricorrenti, premesso di essere tutti dipendenti in quiescenza della pubblica amministrazione beneficiari di un trattamento pensionistico di importo lordo superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno evidenziato che i commi 309 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 e 135 dell'art. 1 della legge n. 213/2023 hanno previsto una riduzione per il periodo 2023 – 2024 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS e che tali misure, in virtù del c.d. effetto di trascinamento, esplicano i loro effetti per tutta la durata di godimento del trattamento pensionistico, anziché per un periodo massimo di tre anni, come disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2020. Ne deriva che le norme già menzionate, se non interpretate in conformità alla

citata sentenza del Giudice delle leggi, sarebbero in contrasto, per diverse ragioni, con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117 (quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) Cost.. Pertanto, dopo avere diffidato l'INPS ai fini del riconoscimento del proprio diritto alla automatica ed integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, si vedono costretti ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni. In particolare, hanno, sottolineato che la mancata perequazione, a causa dell'effetto di trascinamento, determina una perdita definitiva, progressiva, radicale e irreversibile del trattamento perequativo, ove si consideri che l'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022 non solo reitera i precedenti interventi limitativi del meccanismo della perequazione ma risulta privo del necessario carattere della transitorietà, considerato che la disposizione censurata, nonostante sembri raffreddare solo per un biennio la perequazione automatica, in realtà determina una perdita definitiva del potere d'acquisto del trattamento pensionistico perché tutte le successive rivalutazioni saranno calcolate non sul valore reale originario ma sull'ultimo importo nominale, intaccato dal mancato adeguamento. Ne deriva che le condizioni di necessità, sostenibilità, proporzionalità e temporaneità dei meccanismi normativi con effetti riduttivi sull'importo delle pensioni devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell'ambito di una valutazione

complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale. Secondo i ricorrenti, decorso il periodo di limitazione della misura, il trattamento pensionistico spettante ai ricorrenti dovrà essere ricalcolato come se non fosse intervenuta alcuna falcidia dipendente dall'applicazione della limitazione della rivalutazione. In caso contrario, non vi sarebbe stata una falcidia temporizzata ma una riduzione della pensione in godimento strutturale e, quindi, costituzionalmente illegittima. Da qui la richiesta subordinata di sollevare la questione di costituzionalità dell'art.1, comma 309, della legge n. 197/2022, come modificato anche dall'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, per contrasto con gli articoli 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost. anche in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 protocollo addizionale CEDU, attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale nei termini esposti in ricorso. I ricorrenti hanno, altresì, chiesto la condanna dell'INPS al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.

2. Con decreto del 23 gennaio 2025, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 10 luglio 2025.

3. All'udienza del 10 luglio 2025, nessuno è comparso.

4. Il Giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti in udienza e della mancata notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, evenienza

quest'ultima che non consente l'instaurazione del rapporto processuale, dichiara improcedibile la domanda introdotta.

5. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da B. F., E. P., I. F., M. F. S., contro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice delle pensioni

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10.07.2025

Il responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni